



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 10 APRILE 2019

Art. 1 (Accordo)

Allegato

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"); Considerando le relazioni amichevoli esistenti e la solidarietà tra i loro Paesi; Riaffermando i principi del rispetto reciproco per l'uguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica, la reciprocità e l'interesse reciproco; Confermando il loro impegno per la Carta delle Nazioni Unite; Agendo in conformità con le loro leggi nazionali e con il diritto internazionale; Desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa e di promuovere e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i legami di amicizia e fratellanza tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni fra le Parti; Riconoscendo che la cooperazione in materia di difesa è essenziale per la promozione della stabilità della pace e del benessere dei nostri Stati, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, i successivi termini ed espressioni avranno il seguente significato: 1.1 "Personale militare" significa, rispettivamente, soldati delle Forze Armate della Repubblica Italiana o delle Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.2. "Personale civile" indica, rispettivamente, dipendenti de: i. il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o il Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; ii. le Unità organizzative subordinate o controllate dal Ministero

della Difesa della Repubblica Italiana o dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.3 "Parti": il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.4. "Parte ospitante": la Parte che ospita temporaneamente il personale militare e civile della Parte inviante in conformita' con le disposizioni del presente Accordo; 1.5 "Parte inviante": la Parte che dispiega temporaneamente il proprio personale militare e civile sul territorio della Parte ospitante conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 90
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-90-2020/accordo-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it